



COMUNE DI TRISSINO

PROVINCIA DI VICENZA

Codice Fiscale e Partita IVA: 00176730240

**SETTORE II^ - SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SPORT**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
DI PROPRIETA' COMUNALE DI ATLETICA LEGGERA
PERIODO: 01.01.2026 - 31.12.2029**

Approvata con deliberazione della Giunta Comunale nr. 156 del 15.12.2025.

SCRITTURA PRIVATA

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale nr. 156 del 15.12.2025;

l'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno _____ del mese di _____, in Trissino, presso la Sede Municipale, sita in Piazza XXV Aprile, al nr. 9;

TRA

Il Comune di Trissino (Codice Fiscale e Partita Iva 00176730240), avente sede legale a Trissino in Piazza XXV Aprile nr. 9, rappresentato legalmente nel presente atto, dalla dr.ssa Pretto Ketty, nella sua qualità di Responsabile del Settore II^ - Servizi alla Persona (ai sensi e agli effetti del Decreto del Sindaco nr. ____ del _____.____), la quale interviene in nome e per conto dell'Ente (di seguito denominato, per brevità, anche "*Comune*");

E

L'Associazione _____, avente sede legale in Trissino, via _____ nr. ____ (VI), con Codice Fiscale _____ e Partita Iva _____, rappresentata nel presente atto, nella sua qualità di Legale Rappresentante dal sig. _____, nato a _____ (VI), il _____.____ e residente a _____ (VI), che in qualità di Presidente pro-tempore, agisce ed interviene in nome e per conto della precitata Associazione e dichiara di essere stato autorizzato a sottoscrivere la presente Convenzione dal competente organo statutario (di seguito denominato, per brevità, anche "*Gestore*");

PREMESSO CHE:

- l'impianto sportivo di atletica leggera, è una nuova area sportiva, che amplia gli spazi di proprietà comunale adibiti all'espletamento di attività sportive, garantendo alla cittadinanza trissinese e all'associazionismo sportivo operante nel territorio comunale, un quadro strutturale di riferimento ampio, al fine della valorizzazione e della promozione della pratica sportiva in seno alla comunità locale, con particolare riferimento -nel caso in esame-, alla disciplina sportiva dell'atletica leggera;
- il nuovo impianto sportivo, al fine del perfetto mantenimento del medesimo, deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di atletica leggera (salto in alto, salto in lungo, lancio del peso, corsa di velocità, corsa a ostacoli e simili), nonché di tutte quelle attività strettamente correlate alla predetta disciplina sportiva;

- il nuovo impianto sportivo, al fine della corretta e puntuale conservazione, deve essere utilizzato esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni riportate negli articoli della presente Convenzione e nonché come esplicitamente indicato nel documento “*Manutenzione Pavimenti per piste di atletica Regupol*” -giusto verbale di consegna anticipata dei lavori del 16.11.2023, avente prot. nr. 19860 del 20.11.2023 e acquisito con determinazione nr. 424 del 24.11.2023-;
- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 156 del 15.12.2025, avente ad oggetto: “*Approvazione delle Convenzioni per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale (Palasport di via Dante - Pala Angelo Sinico - Palestra e aule motorie interrato - Impianto di atletica leggera. Periodo: 01.01.2026-31.12.2029*”, è stata disposta, tra l’altro, l’approvazione della Convenzione in esame, finalizzata alla gestione esternalizzata dell’impianto sportivo di proprietà comunale di atletica leggera, nel solo ed esclusivo interesse pubblico della cittadinanza e delle famiglie della comunità trissinese, con particolare riguardo rivolto alle fasce più giovani della popolazione (bambini, ragazzi, adolescenti e giovani);
- con determinazione della Responsabile del Settore II^-Servizi alla Persona, nr. 441 del 15.12.2025, avente ad oggetto: “*Approvazione e pubblicazione degli avvisi pubblici per acquisizione di manifestazione d’interesse relativamente alla gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale (Palasport di via Dante – Palasport “Pala Angelo Sinico” – Palestra e Aule Motorie Interrate – Impianto di Atletica Leggera. Periodo: 01.01.2026-31.12.2029*”, è stata disposta l’approvazione e la pubblicazione dei precitati avvisi pubblici di manifestazione d’interesse;
- con determinazione della Responsabile del Settore II^-Servizi alla Persona, nr. ____ del __.__.__, avente ad oggetto: “_____”, è stato disposto, tra l’altro, di conferire la gestione di cui trattasi, all’Associazione _____;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite ed individuate, precisando che le premesse sono parte integrale e sostanziale del presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

Il Comune di Trissino nella persona della Responsabile del Settore II^-Servizi alla Persona, dr.ssa Pretto Kitty, concede tramite la presente Convenzione, all’**Associazione** _____ che accetta, per mezzo del proprio Legale Rappresentante _____ (nella sua veste di Presidente pro-tempore della predetta Associazione), la gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale di atletica leggera, ubicato a Trissino in via Nazario Sauro, come meglio individuato nella planimetria allegata al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, predisposta dal Settore Tecnico/Area Lavori Pubblici. L’impianto sportivo in oggetto è costituito dal mini impianto di atletica leggera, composto come di seguito descritto:

- un rettilineo a 6 (sei) corsie;
- una pedana per i salti in estensione;
- una pedana per il salto in alto;
- una pedana per il getto del peso;
- una platea in calcestruzzo;
- tensostruttura.

L’impianto sportivo in esame potrà essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di atletica leggera, nonché di tutte quelle attività sportive strettamente correlate e connesse a tale disciplina sportiva.

Costituisce oggetto della gestione, lo svolgimento e lo sviluppo delle attività sportive di

formazione di base, amatoriali e agonistiche, di promozione dello sport e/o ludico-ricreative e di miglioramento della qualità del tempo libero, compatibilmente con le caratteristiche tecniche dell'impianto e con le finalità per le quali lo stesso è abilitato, sulla base del calendario di utilizzo dell'area sportiva e secondo le modalità descritte negli articoli seguenti.

Il Gestore è tenuto ad espletare la custodia, la vigilanza, la sorveglianza e la pulizia del predetto impianto sportivo, nell'osservanza di quanto descritto negli articoli seguenti.

Il Gestore s'impegna nell'esecuzione della predetta gestione, secondo gli obblighi, le modalità, le condizioni, le indicazioni, e le prescrizioni descritte nella presente Convenzione.

La gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale di atletica leggera dovrà essere improntata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, tempestività, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa.

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE.

La presente Convenzione ha durata per il periodo che decorre dal **01.01.2026 al 31.12.2029** (per un totale, quindi, di 48 mesi). Il Gestore, al verificarsi della scadenza del rapporto convenzionale in essere, su esplicita richiesta dell'Amministrazione Comunale, è tenuto al prosieguo della gestione oggetto della presente Convenzione, alle medesime condizioni ivi indicate, per il periodo massimo di 12 (dodici) mesi.

Qualora si verificasse la necessità, l'esigenza e/o l'opportunità, rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale, di anticipare la scadenza della durata del presente rapporto convenzionale, mediante apposito e motivato provvedimento amministrativo, fornendo idonea comunicazione al Gestore tramite posta elettronica certificata, almeno 3 (tre) mesi prima della nuova data fissata per la scadenza.

ART. 3 – CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO.

Gli impianti e le attrezzature sportive vengono consegnati in ordine ed in perfetta efficienza, nello stato di fatto in cui si trovano. Relativamente ad essi, previo sopralluogo, le parti procederanno alla compilazione del verbale di ricognizione, di consistenza, di presa in carico e di consegna degli stessi, redatto in duplice originale e sottoscritto dalle parti, predisposto dall'Ufficio Sport e con l'eventuale ausilio del Settore Tecnico/Area Lavori Pubblici.

Il tutto dovrà essere riconsegnato alla scadenza della presente Convenzione in stato di normale conservazione e funzionamento, salvo il normale deperimento d'uso, e di ciò dovrà essere predisposto apposito verbale, redatto in duplice originale e sottoscritto dalle parti, steso dall'Ufficio Sport, con l'eventuale ausilio del Settore Tecnico/Area Lavori Pubblici, a seguito espletamento di apposito sopralluogo di verifica.

ART. 4 – MODALITA' GENERALI DI ESECUZIONE DELLA GESTIONE.

Il Gestore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del periodo della presente Convenzione, delle necessarie capacità organizzative per l'esecuzione delle prestazioni, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive impartite del Comune, a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente rapporto convenzionale.

Il Gestore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico del Gestore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della presente Convenzione, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o si rendesse semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il contributo pattuito per la corrente gestione della struttura in essere.

Per tutta la vigenza della presente Convenzione, il Gestore si obbliga a mettere a disposizione del Comune:

- due recapiti telefonici _____;
- un indirizzo mail _____;
- un indirizzo di posta elettronica certificata _____;

al fine di consentire la trasmissione di tutta la documentazione ritenuta necessaria, nonché la puntuale e corretta comunicazione tra le parti.

Il Gestore si impegna altresì a:

- a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi idonei a garantire elevati livelli di servizio;
- b) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dal Comune, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
- c) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa e societaria, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
- d) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione.

Il personale del Gestore dovrà accedere all'impianto sportivo di atletica leggera nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per il medesimo; a tale fine, il Gestore, dovrà attenersi in modo scrupoloso a tutte le informazioni e le disposizioni impartite dal Settore Tecnico/Area Lavori Pubblici.

Sarà onere del Gestore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.

Il Gestore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione della gestione, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne il Comune da eventuali pretese di terzi.

ART. 5 - GESTIONE GENERALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO.

Il Gestore dovrà consentire l'accesso e l'utilizzo dell'impianto sportivo in oggetto, esclusivamente a chi è stato preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, negli stessi e soli orari autorizzati, pena l'assunzione a proprio carico di ogni responsabilità in merito a un comportamento difforme da tale previsione.

Il Gestore è tenuto alla custodia, alla vigilanza e alla sorveglianza dell'impianto sportivo di cui all'oggetto:

- ogni giorno della settimana (dal lunedì al venerdì), in base agli orari di utilizzo, esplicitamente convenuti ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale, ed in ogni caso, fino al termine delle attività, degli allenamenti o delle gare;
- il sabato, la domenica e nelle altre giornate festive, in base agli orari di utilizzo, esplicitamente convenuti ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale ed in ogni caso fino al termine delle attività, degli allenamenti o delle gare;
- ad ogni diversa manifestazione e/o iniziativa sportiva, di promozione dello sport e di qualunque altro genere, promossa dall'Amministrazione Comunale, o patrocinata dallo stesso, o autorizzata dal Comune medesimo (anche nei giorni festivi).

Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di utilizzare l'impianto sportivo in casi eccezionali e documentati.

L'impianto sportivo, previo accordo con il Gestore, potrà essere utilizzato anche dall'**Istituto Comprensivo Statale di Trissino** e dalla **Scuola di Formazione Professionale – C.F.P. Trissino**, per lo svolgimento delle proprie attività motorie e/o sportive, affini con le caratteristiche tecniche e con le finalità per le quali lo stesso impianto sportivo è abilitato, compatibilmente con il calendario di utilizzo dell'impianto medesimo, mediante il rilascio di apposita concessione da parte

dell'Amministrazione Comunale; in suddetti casi, la responsabilità della sorveglianza, della vigilanza, della custodia, della sistemazione e del riordino degli spazi (che devono essere lasciati nello stato in cui sono stati consegnati), è a carico delle medesime istituzioni scolastiche.

La gestione degli spazi dell'impianto sportivo in essere, avviene sulla base del calendario di utilizzo concordato tra le Associazioni/società sportive utilizzatrici, autorizzate mediante apposita concessione all'utilizzo, rilasciata dall'Ufficio Sport del Comune di Trissino e avente validità per l'intera stagione sportiva.

Le Associazioni che utilizzano l'impianto sportivo di atletica leggera, hanno la facoltà di utilizzare i servizi igienici e gli spogliatoi del Palazzetto dello sport "*Pala Angelo Sinico*", dandone preventiva comunicazione al Gestore della predetta struttura sportiva.

Qualsiasi richiesta di utilizzo da parte di enti, gruppi e/o associazioni dovrà essere rivolta esclusivamente all'Amministrazione Comunale; l'autorizzazione sarà concessa tenuto conto del calendario d'utilizzo dei medesimi spazi sportivi relativo alla stagione sportiva di riferimento ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale riconosce e attribuisce esplicitamente al Gestore, la facoltà di allontanare dall'impianto sportivo chiunque arrechi danno alla struttura, disagio o disturbi l'attività in svolgimento, segnalando immediatamente all'Ufficio Sport tali comportamenti.

ART. 6 – OBBLIGHI ED IMPEGNI DEL GESTORE.

La manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo rimane in carico al Gestore e la stessa dovrà essere eseguita secondo le direttive impartite dal Settore Tecnico/Area Lavori Pubblici.

La fornitura del materiale necessario per le piccole manutenzioni e/o riparazioni, rientranti negli interventi di ordinaria manutenzione, rimane in carico al Comune.

Ogni intervento che non sia minimale e che non rientri nella manutenzione ordinaria, deve essere preliminarmente autorizzato, previa richiesta da effettuarsi al Comune; qualora prevista, deve essere prodotta la certificazione di conformità relativa agli interventi effettuati.

L'approvvigionamento di prodotti, materiali e attrezzature necessari per la pulizia sono a carico del Gestore, che dovrà provvedere in proprio alla fornitura di quanto necessario, per svolgere correttamente il servizio nel rispetto delle norme di sicurezza, in particolare per quanto attiene all'impiego, custodia e alla conservazione di prodotti e sostanze chimiche (detergenti, dpi specifici per addetti alla pulizia, ecc.) e delle attrezzature (carrelli, scale, macchinari per la pulizia, ecc.), nonché al corretto uso degli stessi da parte di personale addetto e adeguatamente formato.

In ogni caso, la pulizia, il riordino, la sistemazione dell'impianto, i piccoli interventi di manutenzione previsti, devono essere effettuati senza ostacolare le attività dell'utenza e non arrecando incomodo, disturbo o disagio al pubblico.

Il Gestore si impegna ad assicurare i servizi richiesti secondo il calendario e gli orari concordati, garantendo la massima fruibilità dell'impianto agli utilizzatori.

Il Gestore si impegna a conservare in perfetta efficienza l'impianto.

Il Comune, tramite il competente Settore Tecnico/Area Lavori Pubblici, verifica periodicamente, lo stato di manutenzione e di conservazione dell'impianto di atletica leggera.

Il Gestore dovrà restituire, alla scadenza, l'impianto nello stesso identico stato in cui è stato consegnato, fatto salvo il normale deterioramento.

Il Gestore dovrà eseguire la gestione con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni riportate nella presente Convenzione.

Il Gestore non potrà eseguire lavori, interventi, acquisti, senza la preventiva autorizzazione del Comune; in caso contrario il Gestore non avrà diritto ad alcun rimborso.

Le spese per danni prodotti dal Gestore per imprudenza o imperizia saranno interamente addebitate alla stessa.

ART. 7 – PERSONALE.

Il Gestore è tenuto a garantire le attività oggetto della presente Convenzione, impiegando personale –anche volontario– adeguato e idoneo, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, in grado di assicurare la corretta e regolare esecuzione di tutte le funzioni affidate, nessuna esclusa, a perfetta regola d'arte. Il personale impiegato può anche far parte, in qualità di socio, di dirigente, di affiliato o di collaboratore, dell'Associazione _____.

Il Gestore potrà avvalersi di personale dipendente e di collaboratori coordinati e continuativi, nonché di operatori liberi professionisti. Deve altresì essere prevista la sostituzione temporanea del personale assente, per cause diverse in modo da consentire il regolare svolgimento del servizio.

Il Gestore dovrà provvedere entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni, su richiesta del Comune, a sostituire il personale ritenuto non idoneo, inadeguato o nel caso siano segnalati dei comportamenti irrispettosi durante lo svolgimento delle attività; in tal caso, il Gestore dovrà provvedere, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di maggiori oneri.

Il personale dev'essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità psico-fisiche. Il personale ha altresì l'obbligo di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, nonché essere disponibile alla collaborazione nei riguardi degli utenti, con particolare riguardo alle fasce giovanili (bambini, ragazzi, adolescenti, giovani).

Il Gestore è tenuto a consegnare l'elenco del personale da impiegare entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente Convenzione e segnalare tempestivamente e per iscritto ogni eventuale modifica rispetto all'elenco presentato.

Il Comune di Trissino, si riserva la facoltà di chiedere alle amministrazioni competenti, il **Certificato penale antipedofilia** di cui all'articolo 25 bis, d.p.r. nr. 313 del 14.11.2002 e successive modifiche ed integrazioni del personale impiegato.

Il Gestore dovrà osservare scrupolosamente le norme relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (d.lgs. nr. 39/2014 e successive modifiche ed integrazioni).

Spetta al Gestore organizzare il personale da esso impiegato come meglio crede, garantendo i livelli di qualità e di prestazioni richieste.

Il Gestore assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo delle persone, anche volontari, designate ad effettuare le attività di cui alla presente Convenzione, e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno all'utenza, nonché alla funzionalità degli impianti o delle attrezzature. Assume, in particolare, tutti gli obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali e antinfortunistici. L'assunzione delle responsabilità di cui sopra costituisce esonero di responsabilità per il Comune.

Qualora il Gestore si avvalga di personale dipendente, dovrà esplicitare nei confronti dello stesso, condizioni normative, contributive, previdenziali e retributive, in conformità ai contratti collettivi di lavoro del settore, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Nessun rapporto di lavoro e/o di servizio, neanche in forma indiretta, si instaura tra il Comune ed il personale del Gestore.

Tutto il personale impiegato nell'espletamento materiale del servizio dovrà essere in possesso di apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente il nominativo del Gestore e le proprie generalità. Il personale incaricato è tenuto a esporre la tessera di riconoscimento.

ART. 8 – MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA.

Il Gestore deve attenersi in maniera scrupolosa alle indicazioni descritte nel documento *"Manutenzione Pavimenti per piste di atletica Regupol"* (facente parte del verbale di consegna anticipata dei lavori del 16.11.2023, avente prot. nr. 19860 del 20.11.2023, acquisito con determinazione nr. 424 del 24.11.2023).

Si riportano di seguito le prescrizioni riportate nel documento sopra indicato:

“Generale:

Per loro natura, le superfici Regupol® per l'atletica sono estremamente durevoli e molto resistenti alla normale usura a cui vengono sottoposte durante l'attività sportiva. Esse sono progettate per soddisfare vari criteri di prestazione (amatoriale o agonistica) e l'usura dei chiodi delle scarpe nelle varie condizioni climatiche dall'Artico alle zone a clima tropicale. Tuttavia, non esiste nessun prodotto per le superfici sportive esente da manutenzione e quindi anche le superfici di Regupol® richiedono un grado modesto di manutenzione. La manutenzione di base è di vitale importanza se la superficie deve rimanere esteticamente curata, prestazionale, sicura per gli atleti nella corsa e nei salti e garantire una lunga durata. Le seguenti linee guida devono essere rispettate per mantenere la copertura completa della garanzia del produttore.

Processi di manutenzione:

Le procedure di manutenzione sono necessarie per garantire che:

- *la superficie della pista sia tenuta accuratamente pulita;*
- *la superficie della pista sia sempre sicura per tutti gli utenti e gli atleti;*
- *il sistema di drenaggio sia tenuto funzionale in ogni momento;*
- *la struttura appaia e rimanga attraente e curata.*

Questi obiettivi vengono raggiunti da:

- *rimozione di foglie e altri detriti dalla superficie eseguita periodicamente o immediatamente quando necessario. Sono ammessi solo uso di setole sintetiche ed è severamente vietato l'uso di spazzole in acciaio;*
- *lavare la superficie quando necessario per rimuovere i detriti, quali sporcizia, muschio, sabbia, gomma da masticare, ecc.;*
- *applicazione di trattamenti preventivi per il muschio dove e quando opportuno;*
- *mantenere i canali di drenaggio puliti e liberi da detriti. La pulizia periodica dei tubi e canali di drenaggio sotterraneo di getti con acqua è necessaria;*
- *rimozione di crescita di erbacce periodicamente su tutti i perimetri.*

Pulizia della superficie:

Le foglie, i fiori degli alberi, gli aghi di pino, l'erba tagliata e qualunque altro detrito organico non dovrebbero rimanere sulla superficie a lungo. Se questo accade, questi rapidamente si decompongono, formando strato inquinante sulla superficie e fornendo una crescita a terra per le alghe ed il muschio. Una spazzatrice o un aspiratore meccanico sono ideali per rimuovere i materiali organici ed altri rifiuti. Aree limitate possono/devono essere pulite manualmente. L'attrezzatura di manutenzione deve essere ben conservata e usata con attenzione per evitare il danneggiamento fisico della superficie. Il versamento di combustibile o di olio lubrificante può nuocere alla superficie. Pertanto si deve prestare molta attenzione affinché l'attrezzatura rimanga sempre in buon stato, oppure che la superficie sportiva venga protetta nelle zone di transito di macchinari. In circostanze normali, al massimo una volta all'anno, è consigliabile lavare la superficie con una idropulitrice ad alta pressione. Ci sono molte varietà di idropulitrici ad alta pressione disponibili per l'acquisto o l'affitto. Questi possono variare da una semplice lancia tenuta in mano fino a versioni motorizzate di varie grandezze. Più grande è la capacità della macchina, più rapidamente l'operazione sarà completata. Quando il macchinario è azionato come da istruzioni, le superfici di Regupol® possono resistere alle pressioni fino a 2.000 PSI senza danneggiamento alla struttura. Molte idropulitrici commerciali hanno la possibilità di aggiungere inibitori detergenti e fungosi all'acqua. Questi prodotti chimici contribuiranno ad impedire al muschio ed alle alghe di invadere la superficie. Il detersivo aggiunto deve fornire un pH minimo.

Accesso alla pista:

In ogni impianto viene previsto sia ai pedoni che ai macchinari di manutenzione l'accesso regolare alla pista e al campo di erba centrale. È buona pratica assicurare una protezione per la superficie della pista ai continui passaggi pedonali, per esempio dagli spogliatoi verso il campo centrale. Per questa protezione potrebbe essere sufficiente lo srotolamento di una stuoia per assicurare che il fango delle scarpe dei calciatori non contamini la superficie della pista. È opportuno fornire delle tavole in legno compensato o simile rivestimento, con sottostante foglio di plastica impermeabile, per permettere l'accesso alla zona centrale per le tagliatrici dell'erba, ecc. Il carico imposto da un tal macchinario non dovrebbe superare normalmente 1.500 kg se si diffonde su quattro ruote. La lunga sosta, la frenata o lo sterzare da fermo potrebbe danneggiare lo strato d'uso. In alcune piste, speciali punti di attraversamento sono destinati per il passaggio di oggetti pesanti all'interno, quali i piccoli camion, carrelli elevatori, ecc., in accesso alla zona centrale. In queste zone è necessaria la protezione della superficie della pista e delle cordone perimetrali di contenimento della nuova pavimentata. Qualora sia presente, all'interno della pista, un campo di calcio, si ribadisce che i tacchetti delle scarpe dei giocatori di per sé non danneggiano la superficie ma possono portare su di essa dello sporco (palta, fango, ecc.) che può essere rimosso con getti di acqua in pressione prima possibile dopo la competizione calcistica. E' comunque buona norma utilizzare, sul percorso abitudinale che i giocatori utilizzano per l'entrata e l'uscita dal campo, un telo protettivo sul manto della pista da rimuovere a fine competizione. Alle eventuali presenze sulla pista durante le partite di calcio, ad esempio i raccattapalle, è consigliabile che vengano utilizzate normali scarpe da ginnastica.

Diffusione dell'usura:

Le corsie più interne alla pista, le zone di partenza dei cambi, le aree di rincorsa del salto lungo/triplo, dell'asta, dell'alto e del giavellotto sono soggette ad una maggiore usura rispetto ad altre aree della pista per la loro tipologia di uso. Per questo motivo se si vuole prolungare la vita della pavimentazione si richiede che gli atleti non sollecitino sempre le stesse zone in allenamento. Questa gestione dell'allenamento può essere raggiunta utilizzando altre corsie della pista, le pedane interne oppure semplicemente correndo esternamente. Anche se tutti i pavimenti Regupol® sono altamente resistenti ai danneggiamenti, strappi e alle cadute, gli strisciamenti delle attrezzature specialistiche per l'atletica dovrebbe essere sempre evitato in qualsiasi punto in quanto possono causare il danneggiamento locale alla superficie. Una semplice e costante manutenzione può, a lungo termine, far risparmiare sui costi di gestione e di rifacimento del manto. E' necessario quindi pensare ad una piccola ma costante manutenzione.

Potete contattare REGUPOL per qualsiasi informazione riguardante l'uso e la manutenzione dei manti sportivi Regupol® a r.franz@regupol.it.

ART. 9 – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI TRISSINO.

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale il rilascio delle concessioni all'utilizzo degli impianti sportivi di atletica leggera, per il periodo continuativo corrispondente ad un'intera stagione sportiva (indicativamente dal mese di settembre al mese di agosto dell'anno successivo).

La manutenzione straordinaria dell'impianto rimane in carico al Comune, con la precisazione che le spese sostenute dall'Ente per eventuali riparazioni di danni dovuti a negligenza e a imperizia nella gestione dovranno essere interamente rimborsate al Comune da parte del Gestore.

Nel caso di esecuzione di opere di straordinaria manutenzione, che nel corso della gestione si rendessero indispensabili e necessarie, l'impianto sportivo in esame potrà essere chiuso temporaneamente per ragioni di sicurezza e per il tempo occorrente per la realizzazione degli interventi, senza alcuna pretesa da parte del Gestore.

ART. 10 – SOMMISTRAZIONE DELLE FORNITURE.

Le spese relative alle utenze per la fornitura di energia elettrica e di altri eventuali approvvigionamenti (acqua e gas), sono a carico del Comune.

ART. 11 – RISCOSSIONE DELLE TARIFFE.

Le tariffe applicate per l'utilizzo dell'impianto sportivo di atletica leggera sono deliberate dalla Giunta Comunale. I proventi derivanti dall'applicazione delle stesse ai soggetti utilizzatori, sono introitate esclusivamente dal Comune, secondo le modalità impartite dal competente Servizio Finanziario.

ART. 12 – CONTROLLI DEL COMUNE DI TRISSINO.

Il Comune di Trissino si riserva la facoltà, anche senza preavviso, di effettuare controlli ed ispezioni sul corretto adempimento della presente Convenzione, avvalendosi di proprio personale e/o collaboratori, a suo insindacabile giudizio e ogni volta che lo riterrà necessario e/o opportuno.

ART. 13 – RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE.

Il Gestore del predetto impianto sportivo, ogni qualvolta ritenuto necessario e/o opportuno, ha la facoltà di presentare al Comune, una relazione sull'andamento generale della gestione, evidenziando eventuali difficoltà e esigenze di manutenzione particolari dell'impianto, segnalando problemi o suggerimenti per l'ottimizzazione della gestione e per il miglioramento delle prestazioni. In ogni caso, a tale fine, è previsto un incontro di monitoraggio e di verifica con cadenza almeno annuale- tra il personale dell'Ufficio Sport del Comune e il Gestore.

ART. 14 – SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI.

Il Gestore sospende i servizi di cui alla presente Convenzione per 3 (tre) settimane consecutive durante il periodo estivo, previa intesa con l'Amministrazione Comunale; in ogni caso, il Gestore garantisce, anche durante il periodo di sospensione delle attività, la reperibilità di almeno un addetto, che possa eventualmente intervenire svolgendo le normali attività indicate nella presente Convenzione, su esplicita chiamata da parte del Comune.

ART. 15 – DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO.

L'impianto sportivo di atletica leggera è un impianto di proprietà del Comune di Trissino privo di rilevanza economica e, pertanto, a copertura delle spese per la gestione del predetto impianto sportivo (quantificate sulla base dei costi sostenuti nel precedente periodo di gestione), l'Amministrazione Comunale provvede alla liquidazione del contributo annuo pari all'importo di € **1.500,00**.

Il contributo complessivo in merito alla gestione in oggetto, corrisponde ad € **6.000,00** per tutta la durata del presente rapporto convenzionale ed è comprensivo di tutte le prestazioni dovute.

Il contributo sarà liquidato in rate semestrali posticipate pari ad € **750.00** ciascuna, su richiesta scritta del Gestore, che dovrà essere comprensiva anche di un prospetto di riepilogo mensile delle ore effettuate nel corso dell'esecuzione della gestione.

Il contributo compensa ogni prestazione e onere stabilito nella presente Convenzione, senza alcun diritto a nuove o ulteriori maggiorazioni.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale –nel corso della durata del periodo convenzionale e previa relazione positiva da parte del competente Ufficio Sport-, valutare la possibilità di una modifica del contributo descritto nella presente Convenzione, previa esplicita e motivata istanza da parte del Gestore, contenente la descrizione dettagliata della motivazione che eventualmente determina la modifica del contributo pattuito e indicato nella Convenzione vigente.

Le rate del contributo saranno liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta al protocollo comunale, previe le necessarie verifiche effettuate dai competenti uffici comunali.

La liquidazione del contributo (soggetto ai sensi di legge, alla ritenuta del 4%), è subordinata all'accertamento da parte dell'Ufficio Sport della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità.

In caso di accertati inadempimenti degli obblighi assunti, il Comune, previo avvio del procedimento di contestazione, sospende il pagamento e in tal caso non verranno riconosciuti interessi a favore del Gestore.

ART. 16 – CANONE DI GESTIONE.

Il canone di gestione corrisponde all'importo relativo all'utilizzo orario del predetto impianto sportivo da parte del Gestore, il quale deve corrispondere obbligatoriamente al Comune la suddetta somma, quantificata all'inizio di ogni stagione sportiva dal Servizio Finanziario, sulla base degli orari di utilizzo dell'impianto sportivo, riportati nella concessione all'uso, rilasciata all'Associazione _____ dal competente Ufficio Sport.

ART. 17 - OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il Gestore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della legge nr. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente gestione.

ART. 18 – REFERENTI.

Il Gestore inoltre è tenuto a comunicare al Comune, il nominativo di un referente unico per la gestione del rapporto convenzionale. Le variazioni del nominativo sopra menzionato, devono essere puntualmente comunicate per iscritto.

ART. 19 - RESPONSABILITA'.

Il Gestore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.

Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni convenzionali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui alla presente Convenzione.

Il Gestore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dal Comune e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni convenzionali e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.

Le spese per danni derivanti e prodotti dal Gestore per imprudenza o imperizia saranno interamente addebitate allo stesso.

L'onere per il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi connessi e/o conseguenti al presente rapporto convenzionale è a totale ed esclusivo carico del Gestore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Il Gestore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Nel corso dell'esecuzione delle prestazioni descritte nella presente Convenzione, il Gestore dovrà manlevare e tenere indenne il Comune dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso il medesimo Comune per cause riconducibili alle attività dello stesso Gestore.

Il Gestore assume, pertanto, la responsabilità civile e amministrativa della gestione oggetto della presente Convenzione, e deve tenere indenne il Comune da qualsivoglia responsabilità verso i terzi, in genere gli utenti, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze, violazioni di legge da parte del Gestore, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in generale in ogni adempimento previsto dalla presente Convenzione.

Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento delle prestazioni nell'ambito del rapporto convenzionale, dipendenti da inosservanza degli obblighi assunti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del Gestore da parte di società assicuratrici.

ART. 20 – ASSICURAZIONI.

Il Gestore è, direttamente e indirettamente, totalmente responsabile di eventuali danni di qualunque natura, arrecati alle persone, agli immobili e alle cose di terzi, intendendosi soggetto terzo anche il Comune, in conseguenza delle attività svolte per l'espletamento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza riserve o eccezioni.

Il Gestore, inoltre, è direttamente responsabile per i danni e gli infortuni subiti dal proprio personale dipendente in conseguenza delle attività svolte per l'espletamento delle prestazioni descritte nella presente Convenzione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Anche gli associati eventualmente incaricati dei servizi dovranno essere assicurati civilmente e per infortuni con massimale adeguato.

A tale riguardo il Gestore è tenuto a costituire e a consegnare al Comune prima della stipula della predetta Convenzione, una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione della gestione di cui all'oggetto e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, compreso il personale del Comune, nell'esecuzione delle prestazioni. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e in ogni caso da una primaria compagnia di assicurazione.

La polizza assicurativa deve avere obbligatoriamente la durata pari a quella del periodo convenzionale e la stessa deve essere efficace e operativa per la durata dell'intero periodo del rapporto convenzionale e non ne è ammessa la sospensione per nessun motivo.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. nr. 123 del 2004. Dovranno essere trasmesse periodicamente all'Ufficio Sport del Comune di Trissino le quietanze di pagamento dei premi assicurativi (entro e non oltre i 15 giorni successivi).

Qualora i contratti di assicurazione definiti dal Gestore prevedano importi o percentuali di scoperto o di franchigia, questi non sono opponibili, in nessun caso, al Comune.

Il Gestore si impegna a mantenere valida la suddetta polizza sino alla scadenza della Convenzione in oggetto.

La polizza di cui sopra dovrà avere i seguenti massimali:

R.C.T. – Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dal Gestore o dalle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere nello svolgimento di tutte le attività previste nella presente Convenzione:

- € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00), per singolo sinistro senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo;
- € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) per persona;
- € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) per cose.

La polizza dovrà altresì prevedere che il Comune di Trissino è considerato a tutti gli effetti “terzo”.

R.C.O. – Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera:

- € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) per singolo sinistro;
- € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) per persona.

La polizza RC dovrà prevedere tutte le condizioni previste dal presente articolo.

La presenza di tale polizza non libera il Gestore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Ai fini della sicurezza e dell'ordine pubblico, durante le manifestazioni che maggiormente attraggono il pubblico, il Gestore dovrà informare gli organi competenti. In ogni caso tutte le responsabilità morali, materiali e civili, saranno sempre ed esclusivamente attribuite agli organizzatori di tali eventi.

ART. 21 - INFORTUNI E DANNI.

Il Comune è completamente esonerato da responsabilità per infortuni che si verificassero in

dependenza del presente rapporto convenzionale. Il Gestore risponderà direttamente per i danni a persone o cose comunque provocati nell'esecuzione della predetta gestione restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. La vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni è svolta dalla Responsabile del Settore II^ -Servizi alla Persona, alla quale si rivolgerà il Gestore per ogni istruzione.

Per negligenza, inadempienze o manchevolezze da parte del Gestore la Responsabile del Settore II^ -con l'ausilio degli uffici comunali competenti-, provvederà alla contestazione formale dei fatti, secondo le modalità indicate nella presente Convenzione.

Il Gestore solleva il Comune da ogni responsabilità penale e civile comunque connessa e/o conseguente alla realizzazione del servizio e allo svolgimento delle relative attività, restando la stessa esclusivamente in capo al medesimo Gestore.

Nessun ulteriore onere di qualsiasi natura può derivare al Comune di Trissino, oltre al pagamento del contributo pattuito.

Le spese relative a qualunque tipo di acquisto e/o intervento, le cui somme non siano state preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, sono a carico del Gestore.

ART. 22 – PENALI.

Fatta salva la responsabilità del Gestore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., il Gestore medesimo è tenuto a corrispondere al Comune le penali in conformità a quanto descritto nel presente articolo.

Il Gestore prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto del Comune di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il Gestore autorizza il Comune -ex art. 1252 c.c.-, a compensare le somme ad esso Gestore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti al Comune a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso il Gestore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

La contestazione è effettuata dal Comune in forma scritta e trasmessa tramite posta elettronica certificata al Gestore, che può far pervenire nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione, le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio del Comune o non pervengano nel termine indicato, il Comune procede all'applicazione delle stesse, come di seguito riportato:

mancato spegnimento delle luci alla fine dell'attività	€ 50.00 per ogni volta
mancata chiusura dei cancelli d'ingresso	€ 300.00 per ogni volta
mancata apertura dell'impianto di atletica leggera	€ 200.00 per ogni volta
ritardata apertura dell'impianto di atletica leggera di quindici minuti rispetto agli orari stabiliti dal Comune di Trissino	€ 50.00 fino ad un'ora per ogni volta € 100.00 per ogni volta oltre un'ora di ritardo
mancata attivazione del sistema di allarme (qualora in futuro installato e funzionante presso l'impianto sportivo)	€ 100.00 per ogni volta
mancata segnalazione di danni comunque provocati ai beni affidati e concessi	10% del valore del danno riscontrato
per furto/smarrimento delle chiavi dell'impianto sportivo	€ 50.00 per ogni chiave
mancata osservazione di disposizioni varie previste nella presente Convenzione	€ 100.00 per ogni inosservanza

Le eventuali somme dovute a titolo di penale, sono trattenute sulla rata in scadenza dovuta a titolo di contributo. La ripetuta e continua applicazione delle penali -ad insindacabile giudizio del Comune-, può determinare la risoluzione della predetta Convenzione, senza dar titolo al Gestore alla liquidazione di nessuna somma a titolo risarcitorio o di indennizzo o di rimborso spese.

ART. 23 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE.

Il Gestore con la sottoscrizione della presente Convenzione, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. nr. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Trissino che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo Gestore, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

ART. 24 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.

Il Comune di Trissino ha facoltà di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la presente Convenzione nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione della gestione;
- comportamenti del Gestore che concretano grave inadempimento, ovvero ripetute e continue violazioni delle obbligazioni derivanti dal rapporto convenzionale, tali da compromettere la buona riuscita delle attività;
- ritardo nell'esecuzione delle attività per negligenza del Gestore, rispetto ai tempi concordati;
- inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e di assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione e/o interruzione della gestione da parte del Gestore senza giustificato motivo;
- affidamento a terzi soggetti –senza la preventiva autorizzazione del Comune- di parte delle prestazioni di cui alla presente Convenzione;
- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dal Gestore nel corso o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione;
- messa in fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico del Gestore;
- cessione/scioglimento del Gestore;
- danni agli utenti del servizio ed ai beni di proprietà comunale, derivanti da colpa grave e/o da imperizia, incuria e negligenza;
- mancato pagamento dei compensi, della retribuzione e/o mancato pagamento dei contributi previdenziali al personale impiegato.

La facoltà di risoluzione è esercitata previa contestazione formale effettuata dal Comune, in forma scritta e trasmessa tramite posta elettronica certificata al Gestore che può far pervenire nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio del Comune o non pervengano nel termine indicato, il Comune procede alla risoluzione immediata senza che il Gestore abbia nulla a pretendere eccetto la liquidazione delle rate del contributo dovuto per le prestazioni regolarmente svolte fino al giorno della risoluzione.

Con la risoluzione della presente Convenzione, sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi soggetti la suddetta gestione in danno del Gestore, al quale saranno addebitate le eventuali spese in misura superiore a quelle previste nella Convenzione originaria.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno, non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime il Gestore dalla responsabilità civile e penale in cui sia eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Il Gestore, in caso di risoluzione della presente Convenzione, non ha diritto ad alcuna pretesa di indennizzo da parte del Comune.

ART. 25 – RECESSO DALLA CONVENZIONE.

Il Comune di Trissino ha diritto, in qualsiasi momento, a recedere unilateralmente dalla presente Convenzione per giusta causa e per motivi di pubblico interesse e/o utilità, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, naturali e continuativi, da comunicarsi al Gestore tramite posta

elettronica certificata.

Il Comune, inoltre, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in qualsiasi momento:

- qualora accerti un utilizzo non conforme alle finalità perseguite con il presente atto;
- per gravi e ripetute ed accertate inadempienze da parte del Gestore, in merito agli obblighi stabiliti per la suddetta gestione;
- nel caso in cui il Gestore consenta l'accesso e l'utilizzo della struttura in oggetto a chi non sia stato autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

In caso di recesso, il Gestore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, secondo le condizioni di cui alla presente Convenzione e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito da norme di legge.

ART. 26 - CONTROVERSIE.

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, dovrà essere preliminarmente trattata tra le parti e sottoposta all'esame della Giunta Comunale. Qualora la controversia non sia risolta in via bonaria, potrà essere demandata dalla parte che si ritiene lesa all'Autorità Giudiziaria competente. Foro territoriale competente è il Foro di Vicenza. E' escluso in ogni caso il ricorso all'arbitrato.

ART. 27 – PUBBLICITA'.

È riservata al Gestore l'esclusiva della pubblicità all'interno dell'area oggetto della Convenzione. Tale pubblicità è assoggettata al pagamento della relativa tassa comunale da parte del Gestore con diretta rivalsa verso le ditte interessate. La pubblicità dovrà essere esercitata in base alla normativa vigente in materia. Il Comune si riserva di richiedere la rimozione della pubblicità non regolare a proprio insindacabile giudizio e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o la necessità.

Hanno diritto ad esercitare la pubblicità nel rispetto della vigente normativa in materia e negli spazi a ciò destinati, anche gli altri soggetti autorizzati dal Comune ad utilizzare l'impianto sportivo durante lo svolgimento di partite ufficiali e/o altre manifestazioni. Il Comune vincola il Gestore a destinare spazi pubblicitari ad ogni singola associazione che utilizza l'impianto sportivo in esame.

ART. 28- SPESE, IMPOSTE E TASSE.

La presente Convenzione è stipulata mediante la forma della scrittura privata e in formato digitale. Tutte le spese della presente Convenzione e dei relativi allegati, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.), nessuna esclusa, sono interamente a carico del Gestore.

La presente Convenzione è registrabile solo in caso d'uso e le relative spese saranno poste a carico di chi intenda farne uso.

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI.

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (*"Regolamento generale sulla protezione dei dati"* - GDPR) e del D.lgs. nr. 196/2003, come specificato nell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile presso gli Uffici del Settore II^ - Servizi alla Persona del Comune di Trissino.

Il Gestore è consapevole che l'esecuzione della gestione potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate. Il Gestore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione della presente Convenzione.

Il Gestore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. nr. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Gestore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori.

ART. 30 - NORME DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento al Codice Civile, alle norme di legge che regolano la materia ed agli usi e alle consuetudini.

Fatto, letto, accettato, confermato e sottoscritto da entrambe le parti.

Il Comune di Trissino
La Responsabile del Settore II^ - Servizi alla Persona
dr.ssa Pretto Ketty

Il Gestore
Associazione _____
Il Legale Rappresentante/Presidente
